# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 693)

# DISEGNO DI LEGGE

**Presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(ANSELMI)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

**col Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT-CATTIN)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1977**

---

Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102, sono state adottate le misure per un'incisiva riduzione del costo del lavoro, in relazione ai prevedibili scatti di scala mobile per il corrente anno.

L'obiettivo di contenere l'inflazione, attraverso il costo del lavoro, viene realizzato, con il suddetto provvedimento, mediante la riduzione degli oneri per i contributi previdenziali e assistenziali gravanti sui titolari di imprese manifatturiere ed estrattive, concedendo ai titolari delle imprese medesime, a decorrere dal 1° febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la 13ª mesilità, e fino a tutto il 31 gennaio 1978, un credito pari all'importo di quattro punti dell'indennità di contingenza per ciascun lavoratore dipendente, maggiorata dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, determinato in lire 14.000, da integrare a decorrere dal 1° maggio 1977, con l'importo di lire 10.500 corrispondenti ad altri tre punti di contingenza. Tale credito è portato a conguaglio di quanto dovuto dai datori di lavoro all'INAM, alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano ed agli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia.

Per contenere il costo del lavoro anche delle imprese del settore commerciale e turistico, al fine di assicurare ad esse una maggiore competitività in considerazione dei rilevanti apporti valutari che detti settori assicurano alla bilancia commerciale ed ai conti con l'estero, sono stati presentati, in sede di conversione del citato decreto-legge n. 15 del 1977, sia al Senato che alla Camera dei deputati, ordini del giorno per impegnare il Governo ad estendere alle imprese in parola la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il Governo, facendosi carico di ciò, ha predisposto l'unito provvedimento con il quale la riduzione degli oneri sociali prevista dal decreto-legge n. 15 del 1977 viene estesa alle imprese commerciali di esportazione riconosciute esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alle imprese alberghiere ed ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (art. 1).

Con l'articolo 2 viene disposto che il credito in parola è concesso alle imprese manifatturiere, estrattive, commerciali di esportazione, alberghiere ed ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in caso di occupazione ridotta nel mese, proporzionalmente alle giornate di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese considerato.

L'onere finanziario per il periodo 1° febbraio 1977-31 gennaio 1978 è stato valutato in lire 58 miliardi ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 15 del 1977 (art. 3).

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, numero 102, si applicano con le stesse modalità e decorrenze anche alle imprese commerciali considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alle imprese alberghiere nonchè ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 2.

Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è concesso, in caso di occupazione ridotta nel mese, in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese considerato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato per il periodo 1° febbraio 1977-31 gennaio 1978 in lire 58 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.